



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 972

DETERMINAZIONE COPIA

**SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO -
PATRIMONIO**

Numero 243 del 22-06-2016

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DELLE BANCHINE E DELLE CUNETTE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE CODICE CUP: J26J16000290004 - LOTTO CIG: 6699590490 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Titolo I, capo V del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
VISTO l'Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di

svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

PREMESSO:

- CHE i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tessennano e Tuscania, appartenenti alla Provincia di Viterbo, limitrofi territorialmente, hanno avviato la costituzione della Centrale Unica di Committenza ex Art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, con Comune Capofila Montalto di Castro utilizzando lo strumento della Convenzione disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, con i seguenti atti:
 - Il Comune di Montalto di Castro con Deliberazione di C.C. n. 54 del 28/10/2015;
 - Il Comune di Canino con Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/10/2015;
 - Il Comune di Tuscania con Deliberazione di C.C. n. 49 del 30/10/2015;
 - Il Comune di Tessennano con Deliberazione di C.C. n. 28 del 03/11/2015;
- CHE il comune di Tarquinia con nota prot. n. 28147 del 23/11/2015 richiedeva di aderire alla Centrale Unica di Committenza;
- CHE i comuni appartenenti alla neo-costituita Centrale Unica di Committenza su citata hanno approvato l'estensione della Convenzione al comune di Tarquinia per la gestione del servizio di "Centrale Unica di Committenza" ai sensi degli articoli sopra richiamati, con i seguenti atti:
 - Il Comune di Montalto di Castro con Deliberazione di C.C. n. 61 del 30/11/2015;
 - Il Comune di Canino con Deliberazione di C.C. n. 45 del 27/11/2015;
 - Il Comune di Tuscania con Deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2015;
 - Il Comune di Tessennano con Deliberazione di C.C. n. 31 del 30/11/2015;
- CHE il Comune di Tarquinia con Deliberazione di C.C. n. 41 del 30/11/2015 ha approvato la bozza di Convenzione per la gestione del servizio di "Centrale Unica di Committenza" ai sensi degli articoli sopra citati;
- CHE il Comune di Arlena di Castro con nota prot. n. 30103 del 09/12/2015 richiedeva di aderire alla Centrale Unica di Committenza e con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 21/12/2015 ha approvato la bozza di Convenzione per la gestione del servizio di "Centrale Unica di Committenza" ai sensi degli articoli sopra citati;
- CHE il Comune di Montalto di Castro con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2016 ha approvato l'estensione della Convenzione alla sopra citata Centrale Unica di Committenza anche al Comune di Arlena di Castro;
- CHE i Comuni di Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Tessennano, Tarquinia e Arlena di Castro hanno sottoscritto la nuova Convenzione;
- CHE con nota prot. n. 6987 del 10/03/2016 il comune di Piansano richiedeva di aderire alla Centrale Unica di Committenza e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/03/2016 ha approvato la bozza di Convenzione per la gestione del servizio di "Centrale Unica di Committenza" ai sensi degli articoli sopra citati;
- CHE con nota prot. n. 11301 del 22/04/2016 il comune di Soriano nel Cimino nel Cimino richiedeva di aderire alla Centrale Unica di Committenza e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/04/2016 ha approvato la bozza di Convenzione per la gestione del servizio di "Centrale Unica di Committenza" ai sensi degli articoli sopra citati;

VISTI i Decreti Sindacali del Comune di Montalto di Castro, quale capofila della Centrale Unica di Committenza:

- n. 1 del 11/01/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
- n. 2 del 15/01/2016 con il quale vengono nominati i Sostituti dei Responsabili dei Servizi titolari;
- n. 5 del 01/02/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato quale Responsabile dell'Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata tra Comuni;
- n. 8 del 16/03/2016 con il quale, ai sensi dell'Art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e i.i. individuava la figura del Responsabile RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante);

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2016;

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento del servizio di sfalcio e pulizia delle banchine e delle cunette stradali nel territorio comunale, poiché risulta scaduto il contratto relativo all'appalto affidato in precedenza e, essendo imminente l'arrivo della stagione estiva, risulta prioritario provvedere in merito con l'espletamento di una nuova gara;

DATO ATTO che i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante quale Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata all'interno della Centrale Unica di Committenza Etrusca nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella convenzione e che pertanto tale struttura, facente capo al comune di Montalto di Castro, Ente capofila, espleta procedure di acquisto per gli enti associati che hanno perso tale prerogativa, anche alla luce di quanto disciplinato dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50;

DATO ATTO che i compiti dell'Ente capofila e della relativa struttura operante come C.U.C. si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase della gara, e che ogni atto successivo al suddetto provvedimento nonché inerente la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria rientra nell'autonomia del singolo Ente per il quale si espleta la procedura.

PRESO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Nuovo Codice Appalti e della L. 241/1990 è l'Arch. Valentina Troiani, nominata con Atto di giunta 154/2016;

- per la sola fase di gara, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e del Comma 14 dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene di individuare quale Responsabile del procedimento l'Ing. Maurizio Morgantini.

VISTA la deliberazione G.C. n. 154 del 06/06/2016 con la quale è stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici, relativo alla manutenzione delle banchine e delle cunette stradali del territorio comunale, dell'importo complessivo del Q.T.E pari ad €/anno 110.600,00 di cui € 36.481,33 per lavori a base d'asta, € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, € 51.672,92 per oneri della mano d'opera entrambi non soggetti a ribasso ed € **19.945,75** per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Q.T.E.:

LAVORI		€ 90.654,25
Di cui:		
A base d'asta soggetti a ribasso	€ 36.481,33	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (> 3%)	€ 2.500,00	
Incidenza sulla mano d'opera (57,00%)	€ 51.672,92	
SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.945,75
Di cui:		
arrotondamenti	€ 1,82	
IVA 22% sui lavori	€ 19.943,93	
TOTALE GENERALE		€ 110.600,00

CONSIDERATO:

- CHE trattandosi di lavori di manutenzione è volontà dell'Amministrazione comunale procedere alla definizione dell'appalto mediante accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs 50/2016, secondo i termini e le condizioni riportate nel *Capitolato speciale d'oneri*;
- CHE trattandosi di servizio del settore ordinario, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria oltre la quale occorre applicare le disposizioni del Codice medesimo è individuata in € 209.000,00 come importo a base d'asta, al netto delle imposte;

PRESO ATTO che la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e che la spesa complessiva di € 221.200,00 necessaria all'esecuzione del servizio, che avrà durata di 24 mesi, sarà finanziata con fondi comunali, da iscriversi in parte nel redigendo bilancio comunale dell'esercizio 2016-2018 e, qualora trovi applicazione l'art. 54 comma 4 lettera a), per il successivo biennio, sarà finanziata con fondi comunali, da iscriversi nei redigendi bilanci comunali 2018-2020;

CONSIDERATO che può essere utilizzata la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lettera b e dall'art. 63 comma 5, poiché trattasi di servizio consistente nella ripetizione di lavori e/o servizio analogo, già affidato all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dall'amministrazione aggiudicatrice, poiché tali lavori e/o servizi sono conformi al progetto a base di gara e e lo stesso, seppur leggermente modificato, è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59 comma 1;

PRESO ATTO che la gara di che trattasi, cade all'interno del triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

PRESO ATTO che, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, devono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

ATTESO comunque che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

CHE non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi, quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

STABILITO di procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenco ufficiale di operatori economici, nel rispetto dei principi europei, dal momento che l'indagine svolta accedendo agli strumenti telematici di negoziazione dimostra che non esistono operatori economici qualificati che svolgano la prestazione che qui si intende acquisire;

CONSIDERATO che in ogni caso si rispettano i principi posti dall'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, poiché le modalità procedurali previste dall'articolo 36, comma 2, lettera b), prevedono un'apertura del mercato anche se semplificata con un accesso minimo a 5 operatori economici o loro estrazione da elenchi che, al momento dell'estrazione, sono chiusi, ma al momento della loro formazione sono stati aperti al mercato, in quanto gli operatori sono stati ammessi a seguito di bando pubblico e procedura selettiva;

ATTESO CHE, in data 20/05/2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 6699590490;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare (facoltativo) gli artt. 107, 147-bis 151, comma 4, 183, 191, 192;
- il Decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 2013;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 recante "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture";

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 192;

VISTO il D.P.R. Del 05/10/2010 n. 207;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto in premessa citato e, in particolare di quanto segue:

- che occorre procedere all'affidamento del servizio di sfalcio e pulizia delle banchine e delle cunette stradali nel territorio comunale, poiché risulta in scadenza il contratto relativo all'appalto affidato in precedenza e, essendo imminente l'arrivo della stagione estiva, risulta prioritario provvedere in merito con l'espletamento di una nuova gara;
- che trattandosi di lavori di manutenzione è volontà dell'Amministrazione procedere alla definizione dell'appalto mediante accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs 50/2016, secondo i termini e le condizioni riportate nel Capitolato speciale d'oneri, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e che la spesa complessiva di € 221.200,00 necessaria all'esecuzione del servizio, che avrà durata di 24 mesi, sarà finanziata con fondi comunali, da iscriversi in parte nel redigendo bilancio comunale dell'esercizio 2016-2018 e, qualora trovi applicazione l'art. 54 comma 4 lettera a), per il successivo biennio, sarà finanziata con fondi comunali, da iscriversi nei redigenti bilanci comunali 2018-2020;
- che può essere utilizzata la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lettera b e dall'art. 63 comma 5, poiché trattasi di servizio consistente nella ripetizione di lavori e/o servizio analogo, già affidato all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dall'amministrazione aggiudicatrice, poiché tali lavori e/o servizi sono conformi al progetto a base di gara e lo stesso, seppur leggermente modificato, è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59 comma 1;
- Della deliberazione n. 154 del 06/06/2016 con la quale è stato approvato il progetto redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici, relativo alla manutenzione delle banchine e delle cunette stradale del territorio comunale, dell'importo complessivo del Q.T.E pari ad €/anno 110.600,00 di cui € 36.481,33 per lavori a base d'asta, € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, € 51.672,92 per oneri della mano d'opera entrambi non soggetti a ribasso ed € 19.945,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Q.T.E.:

LAVORI		€ 90.654,25
Di cui:		
A base d'asta soggetti a ribasso	€ 36.481,33	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (> 3%)	€ 2.500,00	
Incidenza sulla mano d'opera (57,00%)	€ 51.672,92	

SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.945,75
Di cui:		
arrotondamenti	€ 1,82	
IVA 22% sui lavori	€ 19.943,93	
TOTALE GENERALE		€ 110.600,00

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- a. il fine che l'amministrazione intende perseguire è il mantenimento della sicurezza stradale e la riduzione del rischio incendio per la tutela della viabilità dell'intero territorio;
 - b. il contratto avrà per oggetto "Servizio di sfalcio e pulizia delle banchine e delle cunette stradali nel territorio comunale":
 - sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 c. 1, dddd del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - sono a completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto da stipularsi mediante scrittura privata autenticata nelle firme con atto del Segretario Comunale;
 - le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale d'oneri e della lettera di invito, la cui bozza, allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - dovrà essere rispettata, ai sensi dell'art.1 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 recante "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri mini ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture", la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi disciplinati dal decreto;
 - c. che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite l'Albo ufficiale di fornitori di servizi, beni e lavori, nel rispetto dei principi europei, dal momento che l'indagine svolta accedendo agli strumenti telematici di negoziazione dimostra che non esistono operatori economici qualificati che svolgano la prestazione che qui si intende acquisire;
3. di dare atto che sono rispettati i principi posti dall'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, poiché le modalità procedurali previste dall'articolo 36, comma 2, lettera b), prevedono un'apertura del mercato anche se semplificata con un accesso minimo a 5 operatori economici o loro estrazione da elenchi che al momento della loro individuazione sono chiusi, ma al momento della loro formazione sono stati aperti al mercato, in quanto gli operatori sono stati ammessi a seguito di bando pubblico e procedura selettiva;
4. di prendere atto che in data 20/05/2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 6699590490;
5. Di approvare il Modello di lettera di invito/disciplinare e relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente;
5. di provvedere ad impegnare la somma di euro 221.200,00 su apposito Capitolo di Bilancio pluriennale;
6. di stabilire sin da ora che l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si evidenzia che i codici corrispondenti all'appalto

sono quelli riportati in oggetto;

7. di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di propria competenza.

Santa Marinella, 22-06-2016

IL RESPONSABILE
F.TO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 00-00-0000 al 00-00-0000 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Santa Marinella , 00-00-0000

IL RESPONSABILE
F.TO

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE*****

Santa Marinella, 00-00-0000

IL RESPONSABILE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005